COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.11.2021
COM(2021) 734 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}

↓ 1141/2014 (adattato)
⇨ nuovo

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE STANDARD DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto, rappresentante legale di/ del/ della [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea], certifica con la presente che:

il/ la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] ⇨ e i suoi membri con sede all'interno dell'Unione europea ⇦ si impegnano a conformarsi alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ~~lettera e)~~lettere d) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2, ~~lettera e)~~lettere c) e d), del ~~regolamento (UE, Euratom)~~ ⌦ [presente regolamento] ⌫ ~~n. 1141/2014~~, nella fattispecie si impegnano a rispettare, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori sui quali è fondata l'Unione quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, ossia il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti **dell'uomo umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

⇩ nuovo

Il/la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] si impegna inoltre a garantire che lo stesso valga per i partiti membri o le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede nell'Unione e che i partiti membri o le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti.

↓ 1141/2014

Firma autorizzata:

Titolo (Sig. / Sig.ra …), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione richiedente la registrazione quale partito politico europeo / fondazione politica europea:	
Luogo e data:	
Firma:	

⇩ nuovo

[ALLEGATO II

(1) Informazioni sulla pubblicità politica che devono essere rese disponibili nel repertorio delle comunicazioni dei partiti politici europei

– link al messaggio pubblicitario pubblicato o, se necessario, esempi di altri materiali audio o video della campagna pubblicitaria;

– dichiarazione provvisoria degli importi spesi o assegnati dal partito politico europeo per la preparazione, collocazione, pubblicazione e diffusione del messaggio di pubblicità politica, oltre agli importi effettivi, una volta noti;

– fonte dei finanziamenti utilizzati per la campagna pubblicitaria specifica, comprese la preparazione, collocazione, pubblicazione e diffusione di un messaggio di pubblicità politica;

– qualora siano utilizzate tecniche di targeting, informazioni significative sulle tecniche in questione, compresi i punti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

(2) Informazioni che i partiti politici europei devono rendere disponibili sul loro sito web

– informazioni aggregate su base annua in merito all'uso della pubblicità politica mirata;

– elenco delle campagne specifiche nelle quali è stata utilizzata la pubblicità politica;

– importi spesi annualmente per la pubblicità politica negli ultimi cinque anni;

– canali di distribuzione utilizzati;

– link alle informazioni che i partiti politici europei hanno reso disponibili nel repertorio delle comunicazioni.]

↑

ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 114I del 4.5.2018, pag. 1)
Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 85I del 27.3.2019, pag. 7)

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punti da 1 a 8	Articolo 2, punti da 1 a 8
Articolo 2, punto 8 bis	Articolo 2, punto 9
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 10
[…]	[…]
Allegato	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III
-	Allegato IV

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1.2. Settore/settori interessati

Diritti fondamentali, democrazia, partecipazione politica, mercato interno

1.3. La proposta riguarda:

☐ **una nuova azione**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[1]

X la proroga di un'azione esistente

☐ **la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Negli orientamenti politici della presidente von der Leyen e nel piano d'azione per la democrazia europea sono state annunciate misure volte a garantire una maggiore trasparenza nella pubblicità politica a pagamento e norme più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Dalla valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è emerso che il regolamento ha creato un quadro giuridico utile per il funzionamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nel quale tuttavia sono state individuate delle lacune. La revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è finalizzata a colmare tali lacune per consentire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di svolgere il ruolo stabilito all'articolo 10, paragrafo 4, TUE.

Nella relazione della Commissione sulle elezioni europee del 2019 è stata rilevata l'importanza di una maggiore trasparenza della pubblicità politica per garantire la resilienza e l'integrità dei processi elettorali nell'UE. Si è inoltre preso atto dell'attuazione limitata della raccomandazione a tale riguardo contenuta nel pacchetto elettorale del 2018 e della necessità di ulteriori misure.

1.4.2. Obiettivi specifici

I partiti politici europei, in particolare quelli più piccoli, incontrano difficoltà ad onorare il tasso di cofinanziamento del 10 % attualmente stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Per questo motivo il loro tasso di cofinanziamento sarà ridotto e allineato a quello delle fondazioni politiche europee, fissato al 5 %.

Nell'anno delle elezioni del Parlamento europeo, il tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei sarà dello 0 % per consentire loro di contribuire efficacemente alla

[1] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

creazione di un autentico spazio democratico europeo e all'avvio di un dibattito politico paneuropeo.

Al fine di assicurare che le elezioni del Parlamento europeo si svolgano nell'osservanza di norme democratiche rigorose, la Commissione propone modifiche specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 in grado di garantire standard di trasparenza elevati, targeting e amplificazione. L'obiettivo è consentire l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che non rispettano elevati standard di trasparenza, targeting e amplificazione.

È opportuno che l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità") istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 costituisca e gestisca un repertorio delle comunicazioni dei partiti politici europei. I partiti politici europei devono garantire che, per ogni messaggio di pubblicità politica pubblicato, il repertorio renda disponibili informazioni significative e facilmente fruibili dai cittadini, tra cui l'importo speso per la pubblicità e l'origine dei finanziamenti utilizzati.

È necessario provvedere affinché l'Autorità disponga di risorse sufficienti per svolgere pienamente i suoi compiti, sia quelli previsti dal vigente regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sia i nuovi compiti previsti dalla presente proposta di rifusione. Ciò richiede un organico stabile e il rafforzamento delle risorse umane attualmente fornite all'Autorità.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta mira a colmare le lacune esistenti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per aiutare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a svolgere il loro ruolo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, TUE e del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ossia contribuire a formare una coscienza politica europea.

La proposta è finalizzata ad assicurare una gestione e una divulgazione trasparenti della pubblicità politica dei partiti politici europei, anche mediante l'obbligo di pubblicare informazioni insieme ai messaggi di pubblicità politica e di conservare e divulgare ulteriori informazioni per garantire l'assunzione di responsabilità durante il periodo elettorale.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore 1

Importo relativo ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee che hanno ricevuto meno fondi dell'UE rispetto a quanto stanziato a causa dell'incapacità di onorare il tasso di cofinanziamento/anno

Indicatore 2

Numero di campagne intra-UE condotte dai partiti politici europei in vista delle elezioni del Parlamento europeo

Indicatore 3

Conformità alle norme dell'UE sulla base dei riscontri forniti all'Autorità per i partiti politici

Indicatore 4

Autodichiarazione della conformità alle norme applicabili da parte dei partiti politici europei

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regime di cui sopra dovrebbe essere istituito con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2024 al fine di i) consentire ai partiti politici europei di condurre campagne efficaci e ii) scoraggiare i comportamenti scorretti descritti. Allo scopo di rendere operativo il regime e affinché l'Autorità sia pienamente in grado di svolgere con efficacia tutti i suoi compiti, dovrebbero essere fornite appena possibile ulteriori risorse umane, in primo luogo attraverso la ridistribuzione delle risorse che svolgevano tali compiti già prima della creazione dell'Autorità stessa.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta riguarda il sistema istituito a livello europeo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, tali partiti e fondazioni hanno personalità giuridica europea. Anche l'Autorità è un organismo avente personalità giuridica ai sensi del diritto dell'Unione. Gli obiettivi di cui sopra quindi possono essere perseguiti solo attraverso un'azione a livello dell'UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei è stato gradualmente ridotto dal 25 % (obbligo giuridico nel 2003/2004) al 10 % (modifica del 2018 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014). Tuttavia i partiti politici europei incontrano ancora difficoltà a reperire le risorse proprie necessarie per onorare il tasso di cofinanziamento.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dispone obblighi di trasparenza in relazione al finanziamento e alle spese per le campagne elettorali, pubblicati nei bilanci annuali. L'Autorità formula inoltre alcune raccomandazioni non vincolanti, senza tuttavia monitorare la conformità. Inoltre, la raccomandazione che accompagnava il pacchetto elettorale della Commissione del 2018 esortava i partiti politici europei ad adottare misure per fornire una serie di informazioni sulla loro pubblicità, compreso il targeting. Di conseguenza, nelle elezioni del Parlamento europeo del 2019 i partiti politici europei non hanno garantito il livello di trasparenza raccomandato nel pacchetto elettorale del 2018.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta non comporterebbe alcuna modifica del massimale della spesa amministrativa per le istituzioni dell'UE previsto dal quadro finanziario pluriennale.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il potenziamento dell'organico proposto per l'Autorità sarà realizzato mediante la ridistribuzione delle risorse esistenti.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste[2]

X Gestione diretta a opera del Parlamento europeo mediante l'Autorità

☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

L'Autorità è finanziata da uno specifico titolo di bilancio (titolo 5) del Parlamento europeo. Il numero dei dipendenti e la composizione del personale sono indicati nei commenti allo specifico titolo di bilancio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al direttore dell'Autorità sono delegate le funzioni di ordinatore del Parlamento europeo.

[2] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'Autorità continuerà a pubblicare una relazione di attività annuale a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Parlamento europeo riferirà in merito alle operazioni finanziarie necessarie nel quadro del ciclo contabile annuale dell'Unione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Tenuto conto dell'assetto specifico dell'Autorità (organismo indipendente, ma il cui bilancio fa parte del bilancio del Parlamento europeo), le azioni proposte sono le uniche azioni logiche in considerazione dei requisiti sopra esposti.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi finanziari sono gli stessi rischi connessi a qualsiasi altra spesa amministrativa delle istituzioni dell'UE e in questo caso sarebbero coperti dal vigente sistema di controllo interno del Parlamento europeo.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Non è proposto alcun sistema di controllo interno nuovo e gli oneri aggiuntivi connessi a queste modifiche al sistema di controllo interno del Parlamento europeo non sono significativi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le disposizioni vigenti del Parlamento europeo per le sue spese amministrative si applicherebbero a quelle qui proposte.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[3]	di paesi EFTA[4]	di paesi candidati[5]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
7	Sezione I – Parlamento europeo	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO

[3] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[4] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[5] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Pubblica amministrazione europea"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Anno **N+4**	Anno **N+5**	Anno **N+6**	Anno **N+7**	**TOTALE**
Parlamento europeo										
○ Risorse umane		0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	**1,216**
○ Altre spese amministrative										
TOTALE Parlamento europeo	Stanziamenti	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	**1,216**

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **N**[6]	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Anno **N+4**	Anno **N+5**	Anno **N+6**	Anno **N+7**	**TOTALE**
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	**1,216**
	Pagamenti	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	**1,216**

[6] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno **N**		Anno **N+1**		Anno **N+2**		Anno **N+3**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
⇩	Tipo[7]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[8] …																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE																		

[7] I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite ecc.).

[8] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Autorità

Le risorse indicate di seguito sono le stesse risorse di cui alla precedente sezione 3.2.1; sono qui ripetute al fine di chiarire che tutte le risorse interessate sono destinate all'Autorità.

3.2.3.1. Sintesi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**[9]	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Anno **N+4**	Anno **N+5**	Anno **N+6**	Anno **N+7**	**TOTALE**
Funzionari/agenti temporanei (gradi AD)	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	1,216
Funzionari/agenti temporanei (gradi AST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agenti contrattuali									
Esperti nazionali distaccati									
TOTALE	**0,152**	**0,152**	**0,152**	**0,152**	**0,152**	**0,152**	**0,152**	**0,152**	**1,216**

Gli stanziamenti amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa istituzione, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa all'istituzione responsabile nell'ambito della procedura di bilancio annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno di personale (ETP):

	Anno **N**[10]	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Anno **N+4**	Anno **N+5**	Anno **N+6**	Anno **N+7**	**TOTALE**
Funzionari/agenti temporanei (gradi AD)	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
Funzionari/agenti temporanei (gradi AST)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Agenti contrattuali									

[9] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

[10] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

Esperti nazionali distaccati									

TOTALE	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle istituzioni già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa istituzione, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa all'istituzione responsabile nell'ambito della procedura di bilancio annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […]

☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[11].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […]

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

[11] Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- ☐ sulle risorse proprie
- ☐ su altre entrate
- ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[12]						
		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo ….								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

[12] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.